Convenzione concernente il regime delle navi di commercio allo scoppiare delle ostilità

Conchiusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia;

il Presidente della Repubblica Argentina;

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria;

Sua Maestà il Re dei Belgi;

il Presidente della Repubblica di Bolivia;

il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;

Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria;

il Presidente della Repubblica del Chili;

il Presidente della Repubblica di Colombia;

il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba;

Sua Maestà il Re di Danimarca;

il Presidente della Repubblica Dominicana;

il Presidente della Repubblica dell'Equatore;

Sua Maestà il Re di Spagna;

il Presidente della Repubblica Francese;

Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie;

Sua Maestà il Re degli Elleni;

il Presidente della Repubblica del Guatemala;

il Presidente della Repubblica di Haiti;

Sua Maestà il Re d'Italia;

Sua Maestà l'Imperatore del Giappone;

Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau;

il Presidente degli Stati Uniti Messicani;

Sua Altezza Reale il Principe del Montenegro;

Sua Maestà il Re di Norvegia;

il Presidente della Repubblica di Panama;

il Presidente della Repubblica del Paraguay;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi;

il Presidente della Repubblica del Perú;

Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia;

Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.;

Sua Maestà il Re di Romania;

Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie;

il Presidente della Repubblica del Salvador;

Sua Maestà il Re di Serbia;

Sua Maestà il Re del Siam:

Sua Maestà il Re di Svezia;

il Consiglio federale svizzero;

Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani;

il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay;

il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela, desiderosi di garantire la sicurezza del commercio internazionale contro le sorprese della guerra e volendo, conforme alla pratica moderna, proteggere, quanto è possibile, le operazioni impegnate di buona fede e in corso d'esecuzione prima dell'inizio delle ostilità;

hanno risolto di concludere una Convenzione a tale scopo e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Quando una nave di commercio dipendente da una delle Potenze belligeranti si trova, all'inizio delle ostilità, in un porto nemico, è desiderabile che le sia permesso di uscire liberamente, subito o dopo un termine di favore sufficiente, e di raggiungere direttamente, dopo essere stata munita di un permesso di libero transito, il suo porto di destinazione, o quell'altro porto che le sarà designato. Lo stesso dicasi di una nave che abbia lasciato il suo ultimo porto di partenza prima dell'inizio della guerra e che entri in un porto nemico senza conoscere le ostilità.

Art. 2

La nave di commercio che, per circostanze di forza maggiore, non avesse potuto lasciare il porto nemico durante il termine previsto dal precedente articolo, o alla quale l'uscita non fosse stata consentita, non può essere confiscata. Il belligerante può solamente sequestrarla coll'obbligo di restituirla dopo la guerra senza indennità, o requisirla per sé mediante indennità.

Art. 3

Le navi di commercio nemiche, che abbiano lasciato il loro ultimo porto di partenza prima dell'inizio della guerra, e che siano incontrate in mare non sapendo delle ostilità, non possono essere confiscate. Esse sono soggette soltanto a essere sequestrate, coll'obbligo di restituirle dopo la guerra senza indennità, o a essere requisite, o distrutte, verso indennità e coll'obbligo di provvedere alla sicurezza delle persone ed alla conservazione delle carte di bordo.

Dopo aver toccato un porto del loro paese o un porto neutrale, queste navi saranno sottoposte alle leggi e agli usi della guerra marittima.

Art. 4

Le merci nemiche che si trovano a bordo delle navi di cui agli articoli 1 e 2, sono parimente soggette a esser sequestrate e restituite dopo la guerra senza indennità, o ad essere requisite mediante indennità, unitamente alle navi o separatamente. Lo stesso dicasi delle merci che si trovano a bordo delle navi di cui all'articolo 3.

Art. 5

La presente Convenzione non si estende alle navi di commercio, la costruzione delle quali indichi che esse sono destinate ad essere trasformate in navi da guerra.

Art. 6

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

Art 7

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione. Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni accennate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 8

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio del detto Governo.

Questo Governo manderà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 9

La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazione, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 10

Ove accada che una Potenza contraente voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, il quale comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta. La denunzia non produrrà i suoi effetti che rispetto alla Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 11

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtú dell'articolo 7, capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (articolo 8 capoverso 2) o di denunzia (articolo 10 capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di questo registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione. Fatto all'Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della convenzione il 1° aprile 1981

Stati partecipanti	Ratificazione o Adesione	Entrata in vigore
Austria	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Belgio	8 agosto 1910	7 ottobre 1910
Brasile	5 gennaio 1914	6 marzo 1914
Cina	10 maggio 1917	9 luglio 1917
Cuba	22 febbraio 1912	22 aprile 1912
Danimarca	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Etiopia	5 agosto 1935	4 ottobre 1935
Finlandia	9 giugno 1922	8 agosto 1922
Germania*	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Giappone	13 dicembre 1911	11 febbraio 1912
Guatemala	13 aprile 1910	12 giugno 1910
Haiti	2 febbraio 1910	3 aprile 1910
Liberia	4 febbraio 1914	5 aprile 1914
Lussemburgo	5 settembre 1912	4 novembre 1912
Messico	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Nicaragua	16 dicembre 1909	14 febbraio 1910
Norvegia	19 settembre 1910	18 novembre 1910
Paesi Bassi	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Panama	11 settembre 1911	10 novembre 1911
Polonia	31 maggio 1935	30 luglio 1935
Portogallo	13 aprile 1911	2 giugno 1911
Romania	1° marzo 1912	30 aprile 1912
Russia*	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Salvador	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Spagna	18 marzo 1913	17 maggio 1913
Svezia	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Svizzera	12 maggio 1910	11 luglio 1910
Tailandia	12 marzo 1910	11 maggio 1910
Ungheria	27 novembre 1909	26 gennaio 1910

^{*} Riserve di seguito

Riserve

Germania

Con la seguente riserva agli art. 3 e 4, cpv. 2:

«La Delegazione di Germania ha l'onore di dichiarare che fa riserve circa gli art. 3 e 4, cpv. 2. Essa è del parere che tali disposizioni abbiano per conseguenza un'ineguaglianza tra le Potenze, poiché impongono oneri finanziari a quelle che essendo prive di stazioni navali nelle diverse parti del mondo non sono in grado di condurre le navi sequestrate in un porto, bensí si trovano costrette a distruggerle.» (Traduzione dal testo originale francese).

Russia

Con riserva degli art. 3 e 4, cpv. 2.



Internet Service

http://www.internetsv.info